

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
I^a SEZIONE
L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 033/CFA
(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 019/CFA– RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2015

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014)

2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014)

La Co.Vi.So.C., con nota dell'11.7.2014, ha comunicato alla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di avere riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economici finanziari stabiliti per l'ottenimento della licenza Nazionale ai fini dell'ammissione della società Varese al Campionato professionistico di competenza per la stagione 2014/2015, di cui al titolo I del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014, per l'inosservanza dei seguenti adempimenti: a) deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00; b) pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Quindi la società Varese, in data 14.7.2014, proponendo il previsto ricorso davanti alla medesima Co.Vi.So.C., ha depositato la fideiussione bancaria e documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti.

A seguito di formale segnalazione della Co.Vi.So.C. del 5/7.8.2014 e della conseguente attività di indagine, il Procuratore federale, con atto del 3.11.2014, prot. 62853/40pf14-15/SP/blp, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – il Sig. Nicola Laurenza e la A.S. Varese 1910 S.p.A. per rispondere, quanto al primo, nella qualità di Presidente del C.d.A.

e legale rappresentante della società Varese: a) della violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 9) del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014 ai fini dell'ammissione ai Campionati Professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30.6.2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00; b) della violazione dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lett. D), punto 5) del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014 ai fini dell'ammissione ai Campionati Professionistici 2014/2015, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.6.2014, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014, ai proprio tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Quanto alla società Varese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Laurenza Nicola, legale rappresentante pro-tempore della società Varese.

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata su Com.Uff. n. 18/TFN – Sezione Disciplinare del 1.12.2014, premesso che il Sistema delle Licenze Nazionali prevede che l'inosservanza del termine del 30.6.2014 per gli adempimenti indicati nel Titolo I) (Criteri Legali ed Economico Finanziari) paragrafo I), lett. D) punti da 1 a 10 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura federale con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento da scontarsi nel campionato 2014/2015; accertato il duplice inadempimento della società deferita rispetto al termine del 30.6.2014, ha accolto il deferimento ed ha inflitto al Sig. Nicola Laurenza la sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) ed alla società Varese quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso tale decisione hanno proposto rituale ricorso sia il Laurenza che la società Varese svolgendo, con unico atto, i seguenti motivi di impugnazione: a) muovendo dalla constatazione che il punto 5 della lettera D del Titolo I, paragrafo I, del Com.Uff. n. 143/A si riferirebbe esplicitamente all'inosservanza del deposito presso la Co.Vi.So.C di una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento sia delle ritenute Irpef che dei contributi Inps, l'omissione della detta certificazione relativamente ad una sola delle ipotesi indicate, segnatamente quella relativa alle ritenute Irpef oggetto di contestazione da parte della Procura federale, non consentirebbe di far ritenere integrata l'ipotesi disciplinare sanzionata; secondo la ricostruzione degli appellanti, la norma, mediante l'impiego della congiunzione copulativa "e" e non di quella disgiuntiva "o", contemplerebbe un'unica ipotesi ai fini della rilevanza disciplinare con la conseguenza che, perché si possa ritenere violata, sarebbe necessario accertare l'omissione della certificazione rispetto ad entrambi gli obblighi di pagamento (ritenute Irpef e contributi Inps); non rappresenterebbe quindi ipotesi sanzionabile la mancata certificazione rispetto ad uno solo dei due obblighi. Alla medesima conclusione condurrebbe anche la corretta interpretazione della parte finale della norma in questione che stabilisce che l'inosservanza del termine "*anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti ai punti 2), 3), 4), 5)*" costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento; rappresentare l'inadempimento rilevante ai fini disciplinari con riguardo specifico alle ipotesi contemplate dai numeri da 2) a 5) imporrebbe di considerarle ciascuna unitariamente, trattandosi di distinte fattispecie ognuna rilevante ai fini sanzionatori nella propria interezza.

b) Il Laurenza e la società Varese non dovrebbero rispondere neanche della ulteriore violazione ascrittagli, vale a dire il ritardo di soli 15 giorni del deposito della fideiussione a prima richiesta di € 800.000,00 prevista dal punto 9) della lett. D del paragrafo I del titolo I del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014. Infatti, sia l'adempimento richiesto che la sanzione disposta nei confronti degli appellanti in seguito al ritardo nella produzione della fideiussione bancaria rappresenterebbero un trattamento irragionevolmente severo rispetto a quello stabilito dal Consiglio Federale F.I.G.C. in data 18.8.2014 con Com.Uff. n. 56/A per consentire l'iscrizione di una ulteriore squadra, in luogo del Siena, e così reintegrare a 22 il numero delle squadre iscritte al Campionato di Serie B (presentazione di fideiussione bancaria di € 800.000,00 o, alternativamente, lettera di impegno della banca emittente la fideiussione bancaria di € 600.000,00 depositata ai fini dell'iscrizione alla divisione Unica Lega Pro o assegno circolare integrativo intestato alla Lega Professionisti Serie B

pari ad € 200.000,00, con la previsione che le modalità di integrazione della garanzia avrebbero potuto essere successivamente convertite in fideiussione bancaria). In sostanza sarebbero stati stabiliti, per fattispecie identiche, adempimenti diversi, riguardo termini e garanzie da fornire per l'iscrizione al Campionato di Serie B, e conseguenze diverse rispetto alla eventuale loro mancata osservanza. Gli adempimenti richiesti per l'iscrizione integrativa di cui al Com.Uff. n. 56/A sarebbero assai più agevoli rispetto a quelli molto onerosi (con riferimento alla fideiussione di € 800.000,00) pretesi ordinariamente dal Com.Uff. n. 143/A; in particolare, il Com.Uff. n. 53/A, diversamente da quanto stabilito dalla stessa F.I.G.C. in circostanze analoghe per Stagioni Sportive precedenti (in particolare il Com.Uff. n. 49/a del 23.8.2012), non fissando alcun termine per la conversione in fideiussione dell'assegno circolare integrativo della fideiussione di € 600.000,00 rilasciata per l'iscrizione della squadra al Campionato di LegaPro, avrebbe irragionevolmente escluso ogni ipotetica sanzione a carico della società chiamata ad integrare il novero delle squadre iscritte al Campionato di Serie B (per l'esattezza, la società Vicenza Calcio) che non avesse provveduto ad ottenere la conversione in fideiussione dell'assegno integrativo di € 200.000,00. Per concludere, gli appellanti sostengono che le più agevoli modalità di iscrizione stabilite dal Com.Uff. n. 56/A avrebbero dovuto trovare applicazione retroattivamente anche per la società Varese (come per tutte le squadre iscrittesi ordinariamente) la quale, pertanto, dovrebbe beneficiare, ex art. 2 cod. pen., dell'*abolitio criminis* che le nuove disposizioni avrebbero introdotto. Una conclusione contraria contrasterebbe con l'applicazione del principio di uguaglianza. Gli appellanti hanno quindi concluso, in via principale e nel merito, prosciogliere e/o mandare indenne il Laurenza da qualsivoglia sanzione per i motivi esposti e conseguentemente mandare indenne la società Varese da qualsivoglia sanzione; in via subordinata, ridurre la sanzione della inibizione del Laurenza al minimo edittale tenuto conto delle circostanze attenuanti.

Alla riunione del 16.1.2015 sono comparsi il difensore degli appellanti ed il rappresentante delle Procura Federale i quali hanno concluso rispettivamente per l'accoglimento del gravame e per la conferma della decisione impugnata.

La Corte preliminarmente riunisce i ricorsi proposti dagli appellanti avverso la medesima decisione.

Passando all'esame del gravame, la Corte ritiene che l'appello sia da accogliere limitatamente alla richiesta di riduzione della inibizione disposta a carico del Laurenza, mentre per il resto debba essere confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Ed, infatti, non merita accoglimento il motivo di ricorso, seppure suggestivo, secondo il quale, per configurare l'applicabilità della sanzione stabilita in caso di violazione della previsione di cui al punto 5 della lettera D del Titolo I, paragrafo I, del Com.Uff. n. 143/A non sarebbe sufficiente l'omissione della certificazione relativamente ad una sola delle ipotesi indicate, segnatamente quella relativa alle ritenute Irpef oggetto di contestazione da parte della Procura federale, pretendendo la norma, ai fini sanzionatori, la violazione di entrambe le ipotesi certificative attestanti l'avvenuto pagamento sia delle ritenute Irpef che dei contributi Inps. In effetti - a prescindere dalla considerazione svolta correttamente dal Tribunale secondo il quale il Sistema delle Licenze non prevede espressamente, quanto alla certificazione dei versamenti delle ritenute Irpef e dei contributivi Inps, "*che l'esatto adempimento di una sola delle due incombenze non provochi l'inosservanza del precetto*" - già la lettura del precetto consente di affermare che anche la sola omissione del deposito di una delle due certificazioni previste dal n. 5) della lettera D) del paragrafo I del Titolo I del Com.Uff. n. 143/A rappresenta violazione della disposizione e pertanto giustifichi l'applicazione della sanzione. Sanzione che è stabilita nella parte finale della norma con riferimento, tra le altre, alla previsione del n. 5) che viene considerata nel suo complesso, indipendentemente dalla circostanza che la violazione abbia riguardato entrambi o solo uno degli adempimenti stabiliti. A conferma di tale conclusione soccorre peraltro la lettura sistematica della intera disposizione la quale, anche per ulteriori fattispecie, impone l'obbligo di depositare una formale dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento di obblighi differenti. Si pensi ad esempio alla previsione del n. 6) che stabilisce il deposito della certificazione riguardante obblighi tributari riferiti ad imposte di natura diversa (IRES, IRAP, IVA), riconducendo quindi le conseguenze

sanzionatorie anche al parziale adempimento certificativo con riguardo ad uno solo (o più di uno) dei previsti obblighi tributari.

Quanto al secondo motivo di appello riguardante il mancato deposito della fideiussione bancaria nel termine previsto dal punto 9) della lett. D del paragrafo I del titolo I del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014, la Corte ritiene che sussista la violazione contestata agli appellanti dalla Procura Federale. Infatti, non coglie nel segno il motivo di appello secondo il quale le più agevoli modalità di iscrizione stabilite eccezionalmente dal Com.Uff. n. 56/A avrebbero dovuto trovare applicazione retroattivamente anche per la società Varese (come per tutte le squadre iscrittesi ordinariamente al Campionato di Serie B 2014/2015) la quale, pertanto, dovrebbe beneficiare, ex art. 2 cod. pen., dell'*abolitiocriminis* che le nuove disposizioni avrebbero introdotto. Preliminarmente, infatti, appare doveroso escludere la possibilità di una applicazione retroattiva di disposizioni stabilite, successivamente al verificarsi del contegno sanzionato, per regolare fattispecie eccezionali. Stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, non possono trovare nemmeno applicazione analogica in questa sede i principi di cui all'art. 2 cod. pen. invocati dagli appellanti in tema di retroattività della legge più favorevole, principi che, peraltro, non trovano applicazione per gli illeciti amministrativi ai quali devono essere assimilati, per i fini in discussione, quelli disciplinari. Inoltre, le previsioni di cui si pretende l'applicazione alla fattispecie considerata, ossia quelle del Com.Uff. n. 56/A del 18.8.2014, rappresentano una regolazione extradisciplinare, tutt'al più integrativa della norma disciplinare contemplata (che, infatti, rimane quella del Com.Uff. n. 143/A del 6.5.2014), che stabilisce solo una variazione del contenuto di precetto delineando la portata degli adempimenti richiesti ai fini del completamento dell'organico del Campionato di Serie B 2014/2015. Rimane pertanto escluso che possa avere un qualche rilievo per i fini disciplinari che qui interessano.

Quanto fin qui detto esclude inoltre che possano essere accolte, a prescindere da ogni valutazione circa la loro ammissibilità, le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, dal momento che la questione che le presuppone (documentazione comprovante il perfezionamento della iscrizione al campionato di Serie B della società Vicenza Calcio) è assolutamente irrilevante ai fini del decidere.

L'appello merita invece di essere accolto con riguardo alla richiesta di riduzione della sanzione della inibizione stabilita a carico del Laurenza in mesi 7. La Corte, premesso che l'art. 19 lett H) C.G.S. rimette all'organo giudicante la quantificazione in concreto della misura della inibizione nei confronti dei dirigenti per i fatti commessi in costanza di tesseramento, ritiene di dovere valutare la fattispecie concreta in modo parzialmente differente rispetto alla considerazione operata dal Tribunale. Infatti, la circostanza che la violazione del n. 5) della lettera D del paragrafo I, Titolo I, Com.Uff. n. 143/A abbia riguardato la certificazione con riferimento ad uno soltanto dei due obblighi di pagamento, costituisce un elemento che la Corte può valutare e deve valutare ai fini della quantificazione della sanzione. Come pure oggetto di valutazione deve essere la circostanza che, all'indomani della segnalazione da parte della Co.Vi.So.C circa l'omessa presentazione delle certificazioni entro il termine del 30.6.2014, la società abbia comunque provveduto a regolarizzare la sua posizione in occasione del successivo ricorso davanti alla medesima Commissione. Per questi motivi, la Corte, tenuto conto del principio della proporzionalità ed afflittività, ritiene di dovere rideterminare la sanzione inflitta al Laurenza in mesi 3 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Laurenza Nicola e dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese:

- accoglie in parte in relazione alla posizione del Sig. Laurenza Nicola infliggendo la sanzione dell'inibizione di complessivi mesi 3;

- respinge in ordine alla posizione della società Varese 1910 S.p.A.

Dispone restituirsi la tassa relativa al ricorso n. 1) e addebitarsi quella relativa al ricorso n. 2.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.C. SAMPDORIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALSIG. MASSIMO FERRERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;**
- **AMMENDA DI € 35.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E CONCORRENTE EX ART. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, E 11 COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1, ART. 5 COMMA 1, ART. 11 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3115/140 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 10.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN – Sez. Disc. del 15.12.2014)

Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 24/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Massimo Ferrero e della società U.C. Sampdoria S.p.A (di seguito anche Sampdoria), per la violazione, quanto al primo, degli articoli 1 bis, comma 1, 5, comma 1, 11, comma 1, C.G.S. e, quanto alla predetta società, di quella di cui al combinato disposto degli articoli degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, C.G.S..

Segnatamente, l'imputazione contestata al sig. Ferrero, nella qualità di Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A., veniva così rubricata dall'organo dell'accusa *“..per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese dinanzi a telecamere di un network nazionale, durante la trasmissione Stadio Sprint...e riportate dai quotidiani nazionali di cui ai punti A), B) e C) della parte motiva, che ivi devono intendersi integralmente riportate e trascritte, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti del sig. ErickThohir, Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione dell'origine etnica dello stesso”*.

Le dichiarazioni in addebito, mutate dagli organi di stampa, così venivano ricostruite, quanto ai brani più significativi, nell'atto di deferimento:

a) Corriere dello Sport del 27.10.2014, pag.17 *“E' ingiusto che Moratti sia stato trattato così e sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino...”* e inoltre *“Thohir è venuto dall'Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”*.

b) La Repubblica del 27.10.2014, pag. 38: *“Penso che Moratti sia un grande uomo, ho avuto modo di conoscerlo al telefono, ogni tanto lo sento e mi sembra ingiusto che sia stato trattato così, perché ha dato tanto al calcio italiano. Io glielo avevo detto: caccia via quel filippino”* e ancora *“E' venuto dall'Indonesia per insultare un emblema del calcio io a Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti. Doveva difenderlo. Al posto di Moratti gli avrei dato due pizzicotti”*;

c) Gazzetta dello sport del 27.10.2014, pag.17: *“E' ingiusto che Moratti sia stato trattato così, sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino, che l'hai preso a fa'? e inoltre “E' venuto dall'Indonesia per insultare un emblema del calcio. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”*.

Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al suddetto dirigente conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta e concorrente della società della Sampdoria, cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, C.G.S..

All'esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato al sig. Massimo Ferrero la sanzione di mesi tre di inibizione ed euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda ed alla Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 di ammenda.

Avverso la suindicata decisione del Tribunale Federale Nazionale i soggetti deferiti hanno interposto reclamo, all'uopo deducendo l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna:

1. il Giudice di prime cure avrebbe sovrapposto la propria interpretazione soggettiva del contenuto delle dichiarazioni del Ferrero a quelle provenienti dall'interessato e ricavabili da elementi oggettivi;

2. il Tribunale non avrebbe visionato il filmato e, dunque, non avrebbe avuto una diretta percezione dell'intera dichiarazione resa dal presidente Ferrero. In ragione di siffatta lacuna i giudici di primo grado avrebbero dato per presupposto che il Ferrero conoscesse la vera nazione di provenienza del Thohir. Di contro dalla visione integrale del filmato emergerebbe che il Ferrero riteneva effettivamente che il sig. Thohir provenisse dalle Filippine;

3. il reale significato dell'espressione in contestazione emergerebbe dalle precisazioni rese dallo stesso Ferrero alla stampa nella sera del 26.10.2014 ed il giorno dopo nella lettera di scuse inviata al sig. Thohir;

4. l'intenzione del ricorrente era quella di difendere la persona e l'operato dell'ex presidente dell'Inter Moratti senza però esprimere alcun giudizio offensivo nei confronti del sig. Thohir.

5. l'aggettivazione "filippino", una volta correttamente contestualizzata, esprimerebbe semplicemente la provenienza straniera del sig. Thohir;

6. ad ogni buon conto, le sanzioni applicate non sarebbero proporzionate alla gravità dei fatti in addebito.

All'udienza del 16.1.2015 la difesa dei deferiti ha concluso per l'annullamento e la revoca delle sanzioni irrogate dal Tribunale Federale Nazionale.

Da parte sua, la Procura Federale ha chiesto la conferma della statuizione di condanna.

La Corte di Appello Federale, a seguito dell'udienza pubblica e della successiva Camera di Consiglio, ha reso la seguente decisione.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentiti i difensori delle parti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti che, nella loro materialità, possono essere ritenuti pacifici ed incontestati.

Questa Corte non può, infatti, che condividere la puntuale ricostruzione della vicenda operata dal giudice di prime cure mediante la fedele riproposizione delle dichiarazioni rese dal Sig. Ferrero durante la trasmissione televisiva "Stadio Sprint" così come successivamente riportate da tre quotidiani nazionali mediante l'uso di virgolettati ampi e specifici.

D'altro canto, sia il prevenuto sia la Sampdoria non hanno posto a fondamento della promossa impugnativa una specifica contestazione delle divise risultanze procedurali, da cui, pertanto, occorre prendere abbrivio onde sottoporre a verifica la corretta qualificazione in termini di illecito della condotta in addebito.

Vale aggiungere, sempre in riferimento alla ricostruzione dei fatti in addebito, che non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui nel giudizio di prime cure, per effetto della omessa valorizzazione del filmato recante la registrazione delle dichiarazioni, sarebbe stata effettuata una lettura solo parziale delle dichiarazioni rese dal Ferrero.

Ed, invero, siffatta censura trova una recisa smentita nello stesso corpo della decisione impugnata in cui viene espressamente citato, tra le fonti di prova, il supporto informatico recante la registrazione delle dichiarazioni qui in rilievo, ben nota dunque ai Giudici di primo grado che l'hanno opportunamente scrutinata e posta a fondamento della propria decisione.

D'altro canto, l'ascolto delle dichiarazioni in argomento non consente di smentire la ricostruzione dei fatti per come percepita dai giudici di prime cure (oltre che da tutte le testate giornalistiche sopraindicate).

Ed, invero, alla puntualizzazione del cronista della Rai che, pur avendo chiaramente percepito, sorridendo, il senso della “battuta” fatta dal Ferrero (*..caccia quel filippino, che l’hai preso a fa’?..*), aveva comunque fatto notare l’origine indonesiana del presidente Thohir, il deferito non ha mostrato alcuna sorpresa proseguendo nel suo intervento ed indicando nello scarso rispetto per Moratti, icona del movimento calcistico italiano, le ragioni del suo personale risentimento verso il sig. Thohir.

Ciò nondimeno, un attento ascolto delle dichiarazioni rilasciate – effettuato nel più ampio contesto suggerito nell’atto di reclamo – consente di meglio inquadrare la vicenda in argomento e, per l’effetto, di ridimensionare la valenza offensiva delle dichiarazioni *de quibus*.

Ed, invero, occorre muovere dal fatto che il presidente Ferrero, nel corso dell’intera trasmissione televisiva, è stato ripetutamente coinvolto dal conduttore nel commento di eventi legati alla giornata calcistica ovvero sui suoi protagonisti attraverso scambi di battute sempre connotate da un taglio ironico, aventi come base e scopo evidente quello di suscitare il sorriso dell’interlocutore.

E ciò è quanto avvenuto anche nell’episodio qui in rilievo, avendo ancora una volta il presidente Ferrero inserito, in via del tutto estemporanea, all’interno di un più ampio discorso (sull’ex presidente Moratti) retto da un proprio filo logico, sprazzi ironici con l’evidente intento di colorare mediante inopportune caricature il protagonista (negativo) del suo racconto.

Ne discende che se, da un lato, l’analisi obiettiva dell’espressione utilizzata non lascia residuare dubbi sulla portata offensiva e sulla potenzialità discriminatoria dei riferimenti in essa contenuti, allo stesso tempo occorre dimensionare tale condotta all’interno del divisato contesto dichiarativo che riflette scopi e motivazioni ben diversi da quelli che ordinariamente si rinvengono in un’offesa discriminatoria.

Tanto non elide la natura illecita della condotta alla stregua dei parametri giuridici evidenziati nell’atto di deferimento e convalidati dai Giudici di prime cure.

Deve preliminarmente evidenziarsi, a tal riguardo, che l’aggettivazione “filippino”, di per se stessa, non può, di certo, ritenersi offensiva ove pronunciata secondo il suo valore semantico, e cioè per indicare un uomo nativo o abitante delle Filippine, ma può, in concreto, diventare un insulto ove, per il modo in cui è pronunciata, venga strumentalmente utilizzata per rimarcare, ed in termini dispregiativi, una condizione economico – sociale inferiore, quella di “domestici”, ritenuta (in modo evidentemente inappropriato) identificativa di una comunità di persone.

Inoltre, nell’economia complessiva dell’appunto mosso dal Ferrero al presidente Thohir il ricorso all’aggettivazione “filippino” è servito, giustappunto, ad intercettare – com’è fatto palese dai coevi riferimenti ad azioni (*“caccia quel..”* ovvero *“che l’hai preso a fa’?”*) che con immediatezza ed in via diretta riflettono un rapporto di subalternità – il significato discriminatorio dell’accezione in commento, purtroppo diffuso nel lessico comune e volto a rimarcare l’appartenenza del soggetto ad un’ampia comunità di lavoratori stranieri identificati (come provenienti ora dalle Filippine ora dallo Sri Lanka ora dall’Indonesia o dall’India e così via) in ragione dei lavori umili in cui talvolta vengono impiegati, e giustappunto sovente genericamente etichettati “filippini”.

Pur tuttavia, e ferma restando l’astratta riconducibilità della condotta accertata alla fattispecie incriminatrice evocate nell’atto di deferimento e nella decisione di prime cure, deve contemporaneamente ribadirsi che la valenza offensiva di siffatte dichiarazioni risulta nettamente attenuata ove si tenga conto del divisato contesto di riferimento, com’è fatto palese dalla stessa prima reazione, nell’immediatezza dei fatti, del conduttore televisivo che, sorridendo all’infelice sortita del presidente Ferrero, ha comunque colto, da subito, il senso di ironia che ha ispirato l’intera intervista.

Quanto appena evidenziato assume poi viepiù rilievo ove lo scrutinio di questa Corte involga l’elemento psicologico dell’illecito in contestazione.

Ai fini in questione, ed in aggiunta a quanto già sopra rilevato, deve, infatti, evidenziarsi che il Ferrero, spontaneamente ed in modo efficace, si è prodigato per attenuare l’impatto negativo delle proprie dichiarazioni, correggendone il tiro ed inviando al sig. Thohir una lettera di scuse.

Ed, invero, il Ferrero la stessa sera del 26 ottobre ha precisato alla stampa il senso delle sue dichiarazioni sottolineando che non era sua intenzione mancare di rispetto al sig. Thohir ed alla

gente delle Filippine. Inoltre, l'indomani ha inviato una lettera personale si scuse al presidente dell'Inter ribadendo il suo rammarico per le frasi pronunciate.

Siffatta lodevole iniziativa, configurabile come un *post factum* sintomatico di ravvedimento operoso, esprime con evidenza intuitiva l'intervenuta resipiscenza del deferito, sintomo eloquente anche del fatto che le dichiarazioni lesive qui in rilievo costituiscono espressione di un'incontrollata violazione dei limiti di continenza verbale e non di una chiara e ferma volontà di ledere l'onore e l'immagine del Thohir in ragione delle sue origini etniche.

Il descritto stato soggettivo testimonia, di per sé, una netta dissociazione dalle inopportune frasi precedentemente pronunciate e conferma la rilevata necessità di ridimensionare la portata offensiva della condotta incriminata, che, pertanto, deve essere considerata non già manifestazione di un intimo e radicato convincimento, bensì un episodio isolato, eccezionalmente verificatosi in un contesto del tutto particolare ed indotto dalla inclinazione emotiva del dichiarante ad offrire una versione sempre divertente delle proprie riflessioni sul tema, di volta in volta, in discussione.

Tanto induce, sul piano del trattamento sanzionatorio, a condividere le doglianze attoree articolate in riferimento all'entità delle sanzioni applicate che, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi proporzionata ai fatti in addebito.

Ed, invero, già i giudici di prime cure sembrano aver dato rilievo al descritto comportamento del Ferrero, applicando, in luogo delle misure richieste dall'organo dell'accusa, la sanzione di mesi tre di inibizione ed € 10.000,00 di ammenda ed alla Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 di ammenda.

Ritiene questa Corte che una serena valutazione dei fatti in addebito, per come sopra ricostruiti, non può che condurre ad un'ulteriore mitigazione della reazione punitiva.

La contenuta valenza offensiva della condotta, apprezzata nell'ambito di una necessaria valutazione di insieme, così come il fattivo intervento riparatorio, operato dal Ferrero in modo ampio e deciso, oltre che nell'immediatezza dei fatti, impongono, in ossequio al principio di proporzionalità, di calibrare le sanzioni in modo più aderente all'effettivo disvalore dei fatti accertati.

In definitiva, la Corte ritiene, in parziale accoglimento del ricorso, equo rideterminare le sanzioni applicate che, in considerazione di tutto quanto fin qui evidenziato, possono essere così contenute:

- la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Massimo Ferrero va limitata al pre-sofferto con ammenda di € 10.000,00;

- la sanzione dell'ammenda inflitta all'U.C. Sampdoria va fissata € 20.000,00.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei soli limiti suindicati e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Massimo Ferrero al pre-sofferto unitamente all'ammenda di €10.000,00. Riduce altresì l'ammenda inflitta alla società U.C. Sampdoria all'ammenda di € 20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio